

Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

AVVISO PUBBLICO

Aiuto agli apicoltori iscritti all'anagrafe apistica nazionale per il ristoro di parte del calo di produzione, subito nell'anno solare 2024, a causa della costante grave situazione climatica e del deficit idrico regionale aggravato dalla siccità. Legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 art.51. D.A. n.71/Gab del 19/09/2024

Art. 1

Premessa e disposizioni generali

L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea intende assegnare agli apicoltori siciliani i finanziamenti previsti dalla Legge regionale del 12 agosto 2024, n. 25 art.51.

L'apicoltura siciliana, importante segmento economico del settore agricolo, da tempo versa in una situazione di grande sofferenza, a causa delle avversità climatiche. Tali avversità si sono acute nell'ultimo anno per la cronica condizione di insufficienza idrica.

Il settore apistico è stato fortemente condizionata dallo sfasamento delle stagioni, con un prolungamento dell'estate, con alte temperature che si sono protratte fino a dicembre e con il conseguente slittamento della stagione invernale fino alla primavera inoltrata.

La Sicilia è ormai caratterizzata da un andamento climatico fortemente anomalo dal punto di vista termico, con ondate di calore intense e prolungate, acutizzate dalla siccità e dalla crisi idrica ormai strutturale. Queste condizioni determinano gravi conseguenze agronomiche e fisiologiche sia sulla flora spontanea che sulle piante coltivate, condizioni che vengono aggravate dai numerosi incendi a carico della vegetazione che inevitabilmente si ripercuotono sul ciclo biologico delle api .

Gli incendi hanno causato la distruzione di interi apiari e il depauperamento dei "pascoli" estivi ed autunnali, costringendo gli apicoltori ad intervenire con l'alimentazione straordinaria per consentire la sopravvivenza degli sciami.

La Dotazione finanziaria del bando è di **€ 784.000,00** sul capitolo 144145 del Bilancio della Regione Siciliana.

Art.2

Area di intervento

Intero territorio della Regione Siciliana.

Art.3

Soggetti beneficiari e requisiti

Possono accedere ai benefici previsti dal presente Avviso gli apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti, società e cooperative di apicoltori registrati presso la banca dati nazionale (BDN), in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari, che abbiano sede legale ed operino nel territorio siciliano.

I beneficiari dovranno dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, di possedere un laboratorio di smielatura, ovvero di avvalersi dei laboratori di smielatura delle cooperative cui aderiscono, oppure di avvalersi di soggetti terzi.

In particolare i soggetti, di cui al precedente comma, al momento della presentazione della domanda devono essere:

- in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di anagrafe apistica nazionale;
- in possesso di partita IVA agricola e di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ai sensi delle

- vigenti disposizioni in materia;
- in possesso del fascicolo aziendale costituito presso un CAA;
 - in regola con la posizione contributiva INPS, ove prevista dalle normative vigenti.

Art. 4 **Aiuti di Stato e cumulabilità**

L'aiuto è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo* pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013 e ss.mm.ii.

L'importo dell'aiuto concesso non può superare i 25.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa unica come definita all'art. 2, par. 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del reg. (UE) n. 1408/2013 per le attività nel settore della produzione primaria possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi per altri settori o attività di cui ai Reg. (UE) 2023/2831 e Reg. (UE) n. 717/2014 e ss.mm.ii. a concorrenza dei pertinenti massimali di cui agli stessi regolamenti a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di produzione primaria non benefici degli aiuti "de minimis" concessi negli altri settori.

Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione; inoltre gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Tutti i valori sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Art. 5 **Presentazione domanda d'aiuto**

La domanda, formulata utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso (Allegato 1), va inviata esclusivamente, pena la non ammissibilità, per posta elettronica certificata all'indirizzo pec dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it, specificando all'oggetto **"Aiuto agli apicoltori iscritti all'anagrafe apistica nazionale per il ristoro delle perdite economiche registrate a causa del calo di produttività causato dalla siccità nell'anno 2024"**.

La domanda, sottoscritta dal richiedente e accompagnata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 15 novembre 2024.

Saranno dichiarate irricevibili le domande :

- non firmate;
- prive del documento di riconoscimento;
- compilate su modulistica difforme da quella prevista dal presente Avviso;
- mancanti della documentazione richiesta.

Il beneficiario deve indicare in domanda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti all'operazione.

Il beneficiario può presentare una sola domanda a valere sul presente Avviso.

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Art. 6 **Documentazione da allegare alla domanda di aiuto**

La domanda di aiuto (Allegato 1) deve essere completa dei seguenti allegati:

- a) documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; autocertificazione.

Art. 7 **Modalità di ripartizione intensità di aiuto**

L'importo del contributo attribuito a ciascun beneficiario è determinato in modalità forfettaria in rapporto al numero di alveari posseduti e regolarmente registrati alla banca dati nazionale, entro il limite massimo

previsto dal vigente ordinamento per il riconoscimento di aiuti in regime “de minimis” nel settore agricolo. Per la determinazione del numero di alveari posseduti si farà riferimento ai dati di censimento ufficiale della banca dati nazionale al 31 dicembre 2023 e registrati presso la stessa entro il termine del 15 luglio 2024. Eventuali economie ovvero ulteriori sopravvenienze di risorse saranno ripartite fra i beneficiari ammessi entro il limite massimo di aiuto in regime “de minimis”.

Art. 8 Procedimento amministrativo

1) Istruttoria

Al fine di procedere all’istruttoria delle domande ricevute, l’Amministrazione regionale nominerà un’apposita Commissione per la verifica:

- della completezza e della conformità della documentazione presentata;
- della sussistenza dei requisiti previsti;
- della determinazione dell’aiuto ammissibile.

A termine dell’istruttoria sarà predisposto l’elenco regionale provvisorio delle domande di aiuto ammissibili e l’eventuale elenco regionale provvisorio delle domande di aiuto non ammissibili con l’indicazione della motivazione di diniego. I predetti elenchi regionali provvisori delle istanze ammissibili e non ammissibili saranno firmati dal Dirigente del Servizio, responsabile dell’attuazione del presente Avviso, e pubblicati con valore legale sui siti web istituzionali del Dipartimento.

La predetta pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell’ammissibilità dell’aiuto o di avvio procedimento di esclusione per le domande di aiuto non ammissibili.

Avverso tale determinazione, tutti i soggetti interessati, entro il termine massimo di 10 giorni, potranno richiedere con apposite memorie il riesame dell’ammissibilità dell’aiuto, nonché la verifica delle condizioni di non ammissibilità; le istanze di riesame devono essere inviate esclusivamente, via PEC al seguente indirizzo: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it .

L’Amministrazione procederà, al termine della verifica delle istanze di riesame pervenute, alla pubblicazione degli elenchi regionali definitivi delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili, a firma del Dirigente del Servizio dell’attuazione del presente Avviso, sui siti web istituzionali del Dipartimento. Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai soggetti richiedenti l’aiuto. Avverso gli elenchi regionali definitivi è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

L’elenco delle domande di aiuto ammissibili conterrà per ciascuna impresa beneficiaria, oltre ai dati identificativi della stessa l’importo ammesso.

In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procederà all’archiviazione della istanza, e all’avvio delle procedure previste per tale fattispecie di reato.

Art. 9 Concessione e liquidazione dell’aiuto

Sulla base dell’elenco regionale definitivo delle domande di aiuto ammissibili di cui sopra e al contestuale impegno delle somme da parte del Dipartimento Agricoltura, l’Amministrazione provvederà ad espletare i controlli previsti in materia di aiuti di Stato, verificando nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) che non siano superati i massimali di aiuto di cui al precedente articolo 4, inserendo per ogni beneficiario i dati relativi all’aiuto individuale concesso nel Registro Aiuti di Stato sul portale SIAN. Pertanto, l’aiuto ammissibile potrà essere oggetto di riduzione in caso di superamento dei massimali previsti.

Il soggetto richiedente/beneficiario si impegna a fornire ogni ulteriore documentazione amministrativa e fiscale ritenuta utile ai fini dell’istruttoria.

La verifica delle dichiarazioni presentate sarà effettuata accedendo alle banche dati disponibili della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, ove necessario, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli più approfonditi per la verifica di determinati requisiti di ammissibilità.

Dopo le suddette verifiche l’Ufficio competente, provvederà ad emettere il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell’aiuto spettante (tramite mandato di pagamento) sul conto corrente bancario (IBAN) intestato all’impresa beneficiaria e indicato in sede di presentazione della domanda.

Il procedimento amministrativo di cui al precedente articolo 8 e al presente articolo, può essere oggetto di modifica e/o integrazione in attuazione delle disposizioni (verifiche, rendicontazione, registrazione dati e quant’altro) attinenti ai fondi o programmi di riferimento.

Nel caso in cui, a seguito di ulteriori verifiche/segnalazioni, si palesi una irregolarità dovuta ad indebita percezione dell'importo concesso, il beneficiario dovrà restituire la somma maggiorata del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione dell'aiuto, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e quella di restituzione dello stesso.

Art. 10
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti, comprese quelle relative agli aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Art. 11
Trattamento dei dati personali

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché del Regolamento (UE) 2016/679 tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

La Regione Siciliana, i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e Normative unionali, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/93